

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

42/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **1320/21 Obbligo terza dose per docenti e ATA dal 15 dicembre, ma niente licenziamento: la misura nel decreto Super Green pass**

Dal 15 dicembre il personale scolastico è obbligato ad avere la terza dose per svolgere il servizio a scuola. Con il nuovo decreto Super Green pass l'obbligo del vaccino è esteso al personale dirigente, docente e ATA delle scuole. Non solo: tutti dovranno sottoporsi alla terza dose, anzidetta di richiamo. Il tampone per la validità del Green pass non sarà più sufficiente.

Il provvedimento – si legge nella nota di Palazzo Chigi – stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie coinvolte saranno:

- personale amministrativo della sanità
- **docenti e personale amministrativo della scuola**
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Il decreto legge prevede inoltre di estendere **l'obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre** prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

#### [Il decreto 24 novembre 2021](#)

##### **L'articolo 4 ter del nuovo decreto**

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 3-ter, si applica anche alle seguenti categorie di personale:

- a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
- c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione dei contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis.

##### **L'articolo 3 ter prevede l'obbligo alla terza dose:**

*L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario di cui all'articolo 9, commi 2, lettere a) e c-bis), e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.*

##### **Non è previsto il licenziamento**

I dirigenti scolastici, tenuti al controllo di docenti e ATA, “accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“. Non è dunque previsto il licenziamento.

Tuttavia, al personale che non si sottopone a vaccino e terza dose non spetta lo stipendio: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato

*al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.*

Crea la tua indagine per il feedback degli utenti

- [Obbligo vaccinale per docenti e Ata dal 15 dicembre, tampone resta a 48 ore. Tutte le misure. DECRETO \[PDF\]](#)

[Obbligo terza dose per docenti e ATA dal 15 dicembre, ma niente licenziamento: la misura nel decreto Super Green pass - Orizzonte Scuola Notizie](#)